



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 6 del 01/06/2018

OGGETTO: ORDINANZA DI SORVEGLIANZA UFFICIALE ALLEVAMENTO SEDE DI FOCOLAIO TSE CON CODICE AZIENDALE IT054SS046.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

richiamata la comunicazione prot. 181222 del 31/05/2018 del Servizio Veterinario Sanità Animale della ASSL di Olbia, ns. prot.n. 0009530 del 31 maggio 2018, relativa alla denuncia di scrapie nell'allevamento con codice aziendale n. IT054SS046 di proprietà dei Sig.ri Mela Antonio e Deiana Paola, sito in Loc. "Sangaino" di questo comune;

vista la precedente ordinanza n. 10 del 14/09/2017 con la quale si disponeva il sequestro dell'allevamento;

visto la precedente Ordinanza n. 12 del 07/11/2017 con la quale si disponeva la macellazione dei capi sensibili alla scrapie e la disinfezione delle strutture fisse dell'allevamento;

vista la precedente Ordinanza n. 2 del 12/03/2018 con la quale si disponeva la revoca dei provvedimenti sopra citati;

vista la Legge di Riforma Sanitaria n. 833/78;

visto il T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche;

visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n. 320 e successive modifiche;

vista la Legge 23/01/1968 n. 34 e successive modifiche concernente le malattie esotiche;

vista la Legge Regionale 8 Luglio 1985, n. 15 sul riordino, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio Veterinario in Sardegna;

vista la Legge 02/06/1988, n. 218 in materia di indennizzi ed il D.M. 20/07/1989, n. 298 recante il Regolamento di Attuazione della predetta Legge successivamente modificata con D.M. n. 587 del 19/08/1996;



visto il Reg. CE n. 21/2004 – sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;

vista l'O.M. 10/05/1991 “Norme per la profilassi di malattie animali”

vista l'O.M. 26/03/1998, recante misure supplementari in allevamenti colpiti da Scrapie;

visto il D.M. 08/04/1999 “Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini”

visto il D.Lvo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico ordinamento Enti Locali”, che all’art. 50, comma 5, attribuisce al Sindaco il potere di emanare le Ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

visto il Regolamento CEE 99/2001 e le successive modifiche recanti disposizioni per la prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

visto il DGSAF n. 18184 del 24/09/2013;

vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 11682 del 20/06/2012;

vista la circolare RAS prot n. 30285 del 06/12/12;

ritenuto urgente e necessario adottare i provvedimenti atti a contrastare il diffondersi della malattia;

ORDINA

1. Accurata pulizia e disinfezione di tutti i ricoveri per animali presenti nell’azienda con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M, con particolare attenzione alle aree destinate ai parti; ove possibile, le strutture mobili e i materiali infiammabili saranno distrutte mediante incenerimento;
2. Test per individuare la presenza delle TSE eseguito su tutti i capi con età superiore ai 18 mesi (esclusi ARR/ARR) morti nell’azienda;
3. Test per individuare la presenza delle TSE eseguito su tutti i capi con età superiore ai 18 mesi (esclusi ARR/ARR) regolarmente macellati;
4. Nell’azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti animali:
 - > ovini maschi con genotipo ARR/ARR
 - > ovini femmine con almeno un allele ARR e nessuno VRQ
 - > caprini purché dopo il depopolamento si sia proceduto alla pulizia e alla disinfezione di tutti i ricoveri per animali presenti nell’azienda.

Per quanto riguarda l’inseminazione artificiale può essere utilizzato solo sperma di montoni del genotipo ARR/ARR ed embrioni aventi almeno un allele ARR e nessuno VRQ;

5. I seguenti animali possono essere spostati dall’azienda per ogni finalità, compresa la riproduzione:
 - > ovini ARR/ARR;
 - > pecore portatrici di un allele ARR e di nessun VRQ, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende, sede di focolai di TSE, sottoposte alle stesse misure sanitarie;
6. I seguenti animali possono essere spostati dall’azienda per essere inviati alla macellazione immediata per il consumo umano:
 - > ovini portatori di almeno un allele ARR;
 - > caprini;



> agnelli e capretti di età inferiore a tre mesi con asportazione della testa e pacchetto intestinale solo se si è sicuri (dimostrando attraverso registrazione) provengano da soggetti resistenti per cui essi stessi resistenti.

Le misure restrittive permangono per un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui tutti gli ovini dell'azienda siano stati oggetto di distruzione completa o di macellazione per il consumo umano.

Negli allevamenti a seguito di un focolaio di Scrapie il Servizio Veterinario competente per territorio effettua vigilanza almeno semestrale, che deve comprendere almeno un controllo clinico di tutti i soggetti presenti.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con le sanzioni previste dall'art. 264 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934 e s.mm.ii e dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320 del 1954 e s.mm.ii..I contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti, ai sensi dell'art. 6 della legge 218/1988, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 1.291,14.

Il personale di vigilanza ed ispezione del Servizio Veterinario della ATS Sardegna – ASL Olbia ed il Comando di Polizia Locale, ciascuno per la propria competenza, sono incaricati di far osservare questa Ordinanza che entra subito in vigore.

La presente Ordinanza deve essere notificata a:

- Sig. Mela Antonio
- Comando di Polizia Municipale Sede
- Servizio Veterinario dell'ATS Sardegna – ASSL Sassari
- Assessorato Igiene e Sanità – Servizi Veterinari – Cagliari
- Prefettura di Sassari
- Comando Stazione Carabinieri – Palau
- Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale – Palau
- Albo Pretorio – Sede

Il Commissario Straordinario

CARTA MARIO

documento firmato digitalmente



Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Comune di PALAU

Registro per le Ordinanze Commissariali N. 6 del 01/06/2018

OGGETTO: ORDINANZA DI SORVEGLIANZA UFFICIALE ALLEVAMENTO SEDE DI FOCOLAIO
TSE CON CODICE AZIENDALE IT054SS046.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 01/06/2018 al 16/06/2018.

Palau, 22/02/2022

Il Segretario Generale

OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)